

In data 15.11.2024, alle h 15,38, viene aperto il verbale di udienza; e il giudice accerta la regolare comunicazione alle parti costituite del verbale di udienza scorso, con il quale è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte;

prende atto delle note conclusive e delle note di trattazione scritta, queste ultime da valere come presenza all'udienza;

Il Giudice

provvede come di seguito.

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Elisabetta La Franca, ha pronunciato (ex art. 281^{sexies} c.p.c.) la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n° 12524 /2021 R.G. vertente

TRA

[REDACTED], elettivamente dom.ta in Palermo, VIA M.STABILE 200 presso lo studio dell'avv. ANGELO PETRALIA dalla quale è rappr.ta e difesa, giusta procura in atti

ATTRICE

E

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE , in persona del suo legale rppr.te pro tempore, elett.te dom.ta in Palermo, VIA ALCIDE DE GASPERI 81 presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, giusta procura in atti

CONVENUTA

OGGETTO: condannatorio

Il Tribunale di Palermo - Sezione III Civile



in persona del Giudice Monocratico Elisabetta La Franca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede :

1) condanna l'azienda convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di danni dalla stessa patiti a seguito dell'infortunio occorso in data 16.07.2014, della somma di € 11.383,75, oltre interessi dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo, da calcolarsi secondo le modalità indicate in parte motiva, ed oltre rivalutazione monetaria sulla sola somma di € 101,00 a titolo di spese mediche;

2) condanna l'azienda ospedaliera convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 3.387,00, oltre spese borsuali documentate, iva, cassa e spese generali di studio, spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Petralia, dichiaratosi antistatario.

3) pone definitivamente a carico dell'azienda convenuta le spese della C.T.U già liquidate come da decreto di liquidazione in atti.



Motivi della Decisione

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.

Oggetto del presente giudizio è la domanda avanzata dalla sig.ra [REDACTED], nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno dalla stessa patito a seguito dell'infortunio asseritamente occorso in data 16.07.2014.

Precisava meglio l'attrice che, mentre si trovava a percorrere l'area di proprietà dell'azienda ospedaliera convenuta, quale trasportata del motociclo tg [REDACTED] condotto dal sig. [REDACTED] giunta in prossimità del CUP, il motociclo perdeva l'equilibrio a causa di un dissesto presente lungo il viale, rovinava a terra, e che a seguito della caduta subiva lesioni, per le quali si rendeva necessario il suo accompagnamento al P.S.



La convenuta, nel costituirsi in giudizio, contestava il verificarsi dell'accaduto, la non esatta individuazione del luogo teatro del sinistro ed instava per il rigetto della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice.

Nel merito va, innanzitutto, ricordato che qualunque fattispecie dedotta in giudizio necessita di essere inquadrata sulla base dell'effettiva causa petendi (id est dei fatti posti a fondamento della domanda) allegata dall'attore e del petitum proposto, non rilevando la qualificazione giuridica offerta dalle parti ed essendo tale compito normativamente rimesso al giudice.

Ciò premesso, va detto che dagli atti di causa non risulta la prospettazione di una domanda risarcitoria anche per responsabilità contrattuale, mentre appare consono con le prospettazioni di parte attrice ricondurre la fattispecie de qua nell'ambito dell'art. 2051 c.c.

Quanto al disposto normativo in parola va, comunque, ricordato che non è sufficiente allegare che una cosa abbia prodotto un danno, per poi avvalersi della presunzione di colpa ex art. 2051 c.c., ma, a questi fini, occorre la prova di una necessaria ed obiettiva correlazione tra la cosa e il danno, essendo intuitivo che la responsabilità presunta di cui all'art. 2051 non possa affermarsi a carico del custode della cosa la quale, nella causazione del danno, abbia svolto un ruolo di semplice occasione del danno.

Nel caso di specie si ritiene sussistano prove sufficienti in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. nell'ambito del quale deve essere inquadrata la fattispecie de qua e ciò anche in considerazione dell'atteggiamento di non contestazione da parte dell'azienda ospedaliera in merito al verificarsi del sinistro.

L'accoglimento della pretesa risarcitoria (da inquadrarsi – nella speciale ipotesi di responsabilità da cose in custodia di cui all'art.2051 c.c.) postula, infatti, la dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda, ossia per un verso l'essersi il danno verificato per il dinamismo connaturato della cosa custodita o per l'insorgenza in essa di un agente dannoso, per altro verso l'esistenza di un potere fisico del soggetto sulla cosa con conseguente dovere di custodirla (cfr. Cass.10641/02);



Nel caso di specie non costituisce oggetto di contestazione il fatto storico lamentato ma a chi

sia da imputare la responsabilità del sinistro, nonché la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa ed il danno lamentato oltre che il quantum della richiesta risarcitoria.

Circa il luogo e quindi la dinamica del sinistro è stata sentita la sig.ra [REDACTED], della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, non essendo peraltro stata posta in discussione la quale ha riferito appunto “...

io ho assistito all'incidente occorso alla sig.ra [REDACTED] non avevo mai visto la sig.ra [REDACTED] l'incidente è avvenuto in mattinata, non ricordo la data esatta è trascorso troppo tempo, infatti l'incidente è avvenuto nel 2014 nel mese di luglio mi pare, di certo era estate. L'incidente si è verificato all'interno del Policlinico, precisamente nell'area davanti al CUP. Io stavo scendendo le scale ed ho visto un uomo ed una donna sulla moto e ad un certo punto sono caduti a terra, ricordo che la signora era passeggera ed indossava il casco ed anche il conducente indossava il casco. Io così mi sono avvicinata alle due persone a terra e ho dato dell'acqua alla signora che lamentava dolori. In particolare lamentava dolori al braccio, anche se non ricordo se quello destro o sinistro, e così qualcuno ha chiamato l'autoambulanza ed io sono rimasta sul luogo fino a quando non è intervenuta l'autoambulanza che ha portato via la signora penso al P.S. Io quando mi sono avvicinata per soccorrere le due persone mi sono accorta che la moto si trovava dentro una buca molto grande, potrei definirla una voragine. Io non lo so come mai non si siano accorti della buca, infatti era grande e poi era giorno. Non ricordo se la buca fosse ricoperta da qualcosa; non mi ricordo se vi fossero o meno lavori in corso, ma di certo la buca non era segnalata in alcun modo. Guardando la foto che mi viene mostrata, la buca ritratta sembra che sia quella su cui è caduta la moto di cui ho parlato. Prima di andare via il conducente della moto ha gridato se qualcuno potesse fare da testimone di ciò che era accaduto. Io così ho detto che avevo assistito e gli ho lasciato il mio recapito. Io prima della data odierna, non ho mai reso dichiarazioni ad alcuno. Né ad autorità né a compagnia di assicurazioni ...”. Il teste escusso ha quindi confermato



la dinamica del sinistro così come descritta in citazione ed ha fornito chiarimenti anche in merito all'esatto luogo del sinistro.

Ora, posto che nessun elemento, tale da inficiare l'attendibilità delle su richiamate deposizione può, in concreto, rinvenirsi nelle parole del teste – la quale vide cadere la moto su cui si trovava trasportata l'attrice a causa dell'anomalia del manto stradale (buca) meglio indicata dal teste, -, può reputarsi che le circostanze narrate dal teste siano in piena concordanza con i fatti che l'attrice narra in atto di citazione nonché, dimostrata l'astratta idoneità della condizione in cui si trovava il marciapiede a provocare la caduta degli utenti che percorrevano quel tratto di viale.

L'elemento della contestualità temporale riferito dal teste, tra la caduta del motociclo nel punto del viale in cui si trovava la buca, poi, completa l'accertamento attinente al nesso di causalità, fondando la convinzione che siffatta caduta fu in concreto provocata dalla suddetta condizione del manto stradale.

A tanto si aggiunga che il teste ha pure dichiarato di essersi accorta della presenza della buca soltanto dopo essersi avvicinata per soccorrere i ragazzi sulla moto – segno evidente, questo, che, nel comprovato difetto di segnalazioni, la presenza della anomalia della pavimentazione potenzialmente insidiosa non era immediatamente percepibile da parte degli utenti che si trovavano a percorrere quel tratto di strada.

Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è rimasto dimostrato che la cosa custodita , il viale del policlinico nei pressi del CUP, ebbe piena efficienza causale sull'evento dannoso; e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza.

Venendo all'individuazione del responsabile, onerato, pertanto, di fornire la prova liberatoria, esso deve essere individuato nel soggetto che all'epoca aveva l'area all'interno del Policlinico, in custodia ex art. 2051 c.c.: e tale soggetto deve identificarsi sicuramente nell'azienda



sanitaria convenuta, proprietaria e custode dell'area in questione (circostanza questa non oggetto di contestazione).

Alla luce della dichiarazioni testimoniali del testi in parola, può quindi ritenersi provato il fatto storico del verificarsi del sinistro e la sua riconducibilità ad una omessa, o comunque inefficiente manutenzione dell'area di proprietà dell'Azienda Policlinico di Palermo, impegnata dal motociclo. **Era, invece sulla convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.**

Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, offerta dalla convenuta.

Nel caso di specie, pertanto, può ritenersi provato **che l'evento sia derivato dalla particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa** (Cass. 7062/2005, Cass. 6407/87) custodita.

Circa il nesso causale tra il danno lamentato dall'attrice e la caduta ha anche riferito il C.T.U nominato nel corso del giudizio il quale, al riguardo, ha precisato “...*La dinamica del sinistro che mi è stata riferita, durante la visita medica, può essere compatibile con il tipo e l'entità delle lesioni riportate*”.

Ciò posto, va ora osservato che, alla luce dell'atteggiamento di non contestazione dell'Azienda Sanitaria convenuta è indubbio che l'area in cui si è verificato il sinistro, fosse nella sua disponibilità e che quindi la convenuta esercitasse su di essa un potere fisico, avendone potere di disponibilità e quindi di controllo. Il predetto potere fisico basta a far sorgere il dovere di custodia di cui all'articolo in parola.

Alla luce di quanto sopra riferito, e della sussistenza dei due elementi sopra menzionati, ben può dirsi sussistente la responsabilità, in capo all'Azienda convenuta, ex art. 2051 c.c. disposizione che pone, a carico del custode, una vera e propria presunzione di responsabilità.



Considerato, dunque, che nel caso di specie l'obiettiva correlazione tra la cosa e il danno, è emersa dalla documentazione tutta versata in atti, dalle dichiarazioni testimoniali del teste Lo Cacciato Antonella, nonché dall'elaborato del C.T.U, può dirsi sussistente il diritto dell'attrice di ottenere il danno dalla stessa lamentato.

In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, va precisato ancora, che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ciò che avrebbe, quindi, portato ad escludere, o comunque, a limitare, la responsabilità dell'azienda convenuta in ordine all'evento dannoso lamentato da parte attrice, sarebbe stato: dimostrare il nesso di causalità tra il danno e un evento imprevedibile ed inevitabile (caso fortuito); ovvero l'accertamento positivo del verificarsi del danno per il fatto doloso o colposo del terzo, ovvero ancora dimostrare di avere affidato a terzi l'effettiva disponibilità dell'area nella quale si trovava la buca che ha provocato il danno lamentato da parte attrice.

Il caso fortuito, idoneo a superare la presunzione di responsabilità del custode, può consistere anche nel comportamento colposo del danneggiato, allorché questo abbia costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.

La più recente giurisprudenza è andata ponendo in evidenza, in ordine all'applicazione delle due diverse ipotesi di cui agli artt. 2043 e 2051 cod. civ., due aspetti di fondamentale importanza: da un lato il concetto di **prevedibilità dell'evento** dannoso e dall'altro quello del **dovere di cautela** da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. La Corte di legittimità in due recenti pronunce ha definito il concetto di prevedibilità, come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo ed ha evidenziato che,



ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perchè la situazione di rischio è percepibile con l'**ordinaria diligenza** (cfr. le sentenze 22 ottobre 2013, n. 23919, e 20 gennaio 2014, n. 999, le quali si pongono, peraltro, nel solco di un orientamento consolidato).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, anche in una fattispecie nella quale trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., , con diverse e più gravi regole probatorie a carico del danneggiante, all'obbligo suddetto *"fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa"*; sicchè, quando *"la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento"* (sentenza 17 ottobre 2013, n. 23584;

Secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, cui si aderisce, quindi la visibilità e la riconoscibilità del pericolo non sono sempre idonee ad escludere la responsabilità del custode *ex art. 2051 c.c.*, non integrando l'estremo del caso fortuito. Tuttavia, sono elementi da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa del fatto del danneggiato *ex art. 1227 c.c.*

In proposito va osservato che l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., o eventualmente di un terzo, non concretando un'eccezione in senso proprio, deve essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte (cfr., *ex plurimis*, Cass. 1 febbraio 2000 n. 1073, 3 dicembre 1999 n. 13460, 26 febbraio 1999 n. 1684).

Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emerso la sussistenza di colpa del conducente del motociclo il quale, alla luce delle dimensioni della buca e dell'orario dell'incidente, avvenuto in



pieno giorno, bene poteva transitare in altra parte del viale o comunque adottare maggiori cautele nel transitare dal punto in cui vi fosse la buca di grandi dimensioni, come riferito dal teste.

Si ritiene, quindi che la condotta del conducente il motociclo, in cui si trovava trasportata l'attrice abbia concorso, nella misura del 50% , nelle determinazione del danno. Le dimensioni della buca e la visibilità dei luoghi, avrebbe dovuto invero indurre il conducente della moto a procedere con prudenza o comunque ad occupare la parte di viale in stato di manutenzione migliore.

Lazienda Ospedaliera convenuta va quindi, condannata al risarcimento del danno subito dall'attrice nella misura del 50 %.

Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile avuto riguardo alle conclusioni attendibili cui è pervenuto il C.T.U. nominato in corso di causa il quale, all'esito di un indagine coerente e lineare, sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti, ha accertato che sulla persona di [REDACTED] residuano ancora, ad esito delle lesioni sofferte a causa dell'incidente, postumi che provocano un'invalità permanente quantificata nella misura del 8%, percentuale che si rivela del tutto congrua.

Con indicazione ugualmente congrua il C.T.U ha poi quantificato in complessivi 100 giorni (di cui 40 per I.T.P al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%) il periodo di inabilità temporanea a seguito del sinistro.

Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la "voce" di danno c.d. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (*Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11*).



Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. offerta dal

Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (*Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008*), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata.

E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.

Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso



concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono.

Alla luce delle chiare indicazioni contenute nella sentenza della Cassazione n. 12408/2011 – che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali –, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il “sistema tabellare”, con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (*Cass. Civ., S.U., n. 26972/08*).

Ecco, pertanto, che – tenuto conto delle tabelle in vigore presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico, dei giorni di inabilità temporanea e delle sofferenze morali subite dall'attrice, **e considerato che non risultano provate circostanze soggettive comportanti una personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto dinamico relazionale** – può complessivamente liquidarsi in favore di [REDACTED] un danno non patrimoniale, **riconosciuto all'attualità**, di € 22.767,50, di cui € 202,00 per spese mediche.

Tenuto conto della concorrente responsabilità nel sinistro per cui è causa del conducente il motociclo, l'azienda convenuta dovrà risarcire all'attrice la somma di € 11.383,75.



Le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene lesso.

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla "somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.

Procedendo secondo le modalità sopra indicate quindi la somma di € 11.383,75, dovrà essere aumentata degli interessi dalla data dell'evento dannoso sino al soddisfo.

Le spese di CTU (già liquidate) vanno poste definitivamente a carico dell'Azienda Sanitaria convenuta.

L'Azienda convenuta va, altresì condannata a rifondere all'attrice anche le spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

Sul punto delle spese si ricorda che, per giurisprudenza costante, il valore della causa è determinato, in caso di accoglimento parziale della domanda, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata



Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 15/09/2020

Il G.O.T

Elisabetta La Franca

Il presente provvedimento, depositato all'orario risultante dalla consolle, viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Elisabetta La Franca in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche



Sentenza n. 5599/2024 pubbl. il 19/11/2024

RG n. 12524/2021

Repert. n. 8512/2024 del 19/11/2024

Sentenza n. cronol. 16165/2024 del 19/11/2024

dalla L. 22/2/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle
regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21.02.2011, n. 44

